



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

**RELAZIONE
AL DECRETO DELEGATO**

**MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO 29 DICEMBRE 2010 N. 201
("ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI") ED AL RELATIVO ALLEGATO "ORDINAMENTO DELLA
PROFESSIONE DI COMMERCIALISTA ED ESPERTO CONTABILE E
STATUTO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO"**

Con il decreto in oggetto sono state introdotte modifiche al Decreto Delegato 29 dicembre 2010 n. 201 (Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) ed al relativo allegato "Ordinamento della professione di Commercialista ed Esperto Contabile e Statuto dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Repubblica di San Marino".

Le modifiche, in particolare, hanno ad oggetto:

- a) l'istituzione dell'Albo speciale per i non residenti;
- b) la revisione dei termini per l'approvazione dei bilanci;
- c) la previsione di termini per l'iscrizione all'Ordine.

**Istituzione dell'Albo speciale dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili non residenti.**

In riferimento alla possibilità di concedere, in condizioni di reciprocità, l'esercizio della professione ai professionisti esteri iscritti nell'equivalente Ordine/Collegio, dopo l'articolo 6 dell'Ordinamento della professione di Commercialista ed Esperto Contabile e Statuto dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Repubblica di San Marino, allegato al Decreto n. 201/2010, sono stati inseriti gli articoli 6 bis, 6 ter, 6 quater e 6 quinquies.



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

L'articolo 6 bis prevede l'istituzione dell'Albo Speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non residenti al quale possono iscriversi i dottori commercialisti e gli esperti contabili regolarmente iscritti in un equivalente albo estero, alle condizioni specificate. Con delibera del Consiglio dell'Ordine possono essere fissati limiti quantitativi all'iscrizione dei professionisti non residenti. L'articolo 6 ter statuisce che l'iscrizione all'Albo Speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non residenti, che consente di esercitare la libera professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile nel territorio della Repubblica di San Marino, è temporanea e disposta, per la durata di ciascun incarico professionale, dal Consiglio dell'Ordine, su istanza scritta dell'interessato, alla quale sono allegati i documenti - regolarizzati con le imposte di bollo e che non abbiano data anteriore di tre mesi a quella di deposito della domanda - comprovanti il possesso dei seguenti requisiti: a) essere regolarmente iscritto all'Albo di un Ordine equivalente a quello dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino che consenta, a condizioni di reciprocità, l'iscrizione anche temporanea degli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino; b) aver eletto un domicilio professionale nella Repubblica di San Marino presso un iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; c) godere dei diritti civili; d) non versare in una delle condizioni di divieto o di incompatibilità di cui all'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5; e) avere ricevuto una proposta di incarico professionale da svolgersi nel territorio della Repubblica di San Marino; f) avere indicato la durata dell'incarico professionale da svolgersi nel territorio della Repubblica di San Marino; g) avere comunicato per iscritto al proprio Ordine di appartenenza la richiesta di iscrizione temporanea all'Ordine dei



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino. L'art. 6 quater dispone che le iscrizioni di cui all'articolo 6 bis siano effettuate su conforme delibera del Consiglio dell'Ordine che deve essere adottata entro e non oltre i trenta giorni successivi alla data di deposito dell'istanza da parte dell'interessato. Nella valutazione dell'istanza devono essere tenuti presenti solamente i requisiti di cui all'articolo 6 bis, non essendo necessaria l'abilitazione. All'articolo 6 quinquies sono introdotte specifiche disposizioni inerenti il rispetto delle norme. Coloro che sono iscritti all'Albo Speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non residenti, infatti, in forza di quanto stabilito dall'articolo 6 bis, nell'esercizio della professione in territorio sammarinese, sono soggetti alle norme deontologiche e disciplinari dello Statuto dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e devono attenersi al rispetto di tutte le altre norme vigenti nell'ordinamento giuridico della Repubblica di San Marino. L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili provvede a segnalare formalmente all'Ordine di appartenenza, sulla base di modalità definite mediante accordi stipulati con omologhi Ordini di Stati esteri, le violazioni poste in essere dagli iscritti all'Albo Speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non residenti, al fine dell'adozione degli atti di competenza.

Revisione dei termini per l'approvazione dei bilanci.

Per rendere più flessibile e coerente la data di approvazione dei bilanci previsionali e consuntivi, il testo del Decreto Delegato di cui trattasi introduce una riformulazione dell'articolo 18 dell'Allegato al Decreto delegato n. 201/2010, ove risulta l'eliminazione del vincolo della convocazione "entro il primo semestre di ogni anno".



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

Previsione di termini per l'iscrizione all'Ordine.

Il Decreto Delegato in oggetto introduce modifiche anche all'articolo 8 del Decreto Delegato n. 201/2010 nonché all'articolo 7 dell'“Ordinamento della professione di Commercialista ed Esperto Contabile e Statuto dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Repubblica di San Marino” (allegato al Decreto Delegato n. 201/2010). In particolare, all'articolo 7 dell'Allegato al Decreto Delegato n. 201/2010, è previsto l'inserimento del comma 16 che testualmente dispone che coloro che hanno conseguito l'abilitazione professionale devono iscriversi all'Ordine e all'Albo o all'elenco dei sospesi entro il termine di un anno dalla data di superamento dell'esame di abilitazione; decorso tale termine l'iscrizione sarà consentita solo a seguito del superamento di un nuovo esame di abilitazione.

All'articolo 8 del Decreto Delegato n. 201/2010, sono aggiunti due nuovi commi che prevedono che per coloro che hanno iniziato il tirocinio professionale senza averlo completato prima dell'entrata in vigore dei Decreti n. 109/2004 e n. 110/2004 il termine per sostenere gli esami per l'abilitazione professionale per l'accesso alla sezione A dell'Albo è fissato al 30 giugno 2016.

Coloro che hanno conseguito l'abilitazione professionale e non si sono mai iscritti all'Ordine e all'Albo o all'elenco dei sospesi hanno termine fino al 30 giugno 2016 per iscriversi; decorso tale termine l'iscrizione sarà consentita solo a seguito del superamento di un nuovo esame di abilitazione.

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

Gian Carlo Venturini